



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI ABANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL RILASCIO, RINNOVO E
REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI
ALL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE E PER
L'ALLESTIMENTO DI DEHORS O
ATTREZZATURE RIMOVIBILI PER
ATTIVITÀ COMMERCIALI**

Approvato con Deliberazione del CC. N.11 in data 29.03.2019



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

SOMMARIO

TITOLO I: TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Finalità e contenuti	5
Art. 2 - Oggetto del regolamento	5
Art. 3 – Definizioni	5
TITOLO II	7
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI	7
Art. 4 – Atti abilitativi e amministrativi	7
Art. 5 - Concessioni	7
Art. 6 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione	7
Art. 7 – Concessione di suolo pubblico per eventi inseriti nel calendario comunale	8
Art. 8 - Procedimento amministrativo	8
Art. 9 - Definizione del procedimento amministrativo	8
Art. 10 - Rilascio della concessione	8
Art. 11 - Contenuto del provvedimento di concessione	8
Art. 12 - Principali obblighi del concessionario	9
Art. 13 - Revoca, modifica, sospensione della concessione	9
Art. 14 – Rinuncia alla concessione	9
Art. 15 - Decadenza dalla concessione	9
Art. 16 - Subentro nella concessione	9
Art. 17 - Proroga della concessione	10
TITOLO III	11
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE OCCUPAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE	11
Art. 18 – Modalità della occupazione	11
Art. 19 - Caratteristiche delle occupazioni dei pubblici esercizi	11
Art. 20 - Divieto di occupazione per gli esercizi di vicinato e artigianali	11
Art. 21 - Ambiti speciali	12
TITOLO IV	13
TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	13
Art. 22 - Occupazione di suolo pubblico per l'installazione di cantieri edili	13



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

Art. 23 - Occupazione per esposizione merci	13
Art. 24 - Occupazioni con tavoli e posti a sedere	13
Art. 25 - Elementi di delimitazione di spazi ed aree pubbliche per la collocazione di tavoli e sedie	14
Art. 26 - Fioriere ed elementi di arredo	14
Art. 27 - Occupazioni con apparecchi da trattenimento e distributori automatici	15
Art. 28 - Occupazioni per manifestazioni	15
TITOLO V	16
DEHORS	16
Art. 29 – Composizione	16
Art. 30 – Ubicazioni e dimensioni	16
Art. 31 – Criteri per il posizionamento e l’installazione del déhor	17
Art. 32 – Morfologia e struttura	17
Art. 33 – Materiali ed impianti	17
TITOLO VI	19
DISPOSIZIONI COMUNI	19
Art. 34 – Manutenzione degli elementi e dell’area occupata	19
Art. 35 – Vigilanza sugli avventori	19
Art. 36 – Sospensione e revoca delle autorizzazioni	19
Art. 37 – Danni arrecati	19
Art. 38 – Oneri	19
TITOLO VII	20
SANZIONI	20
Art. 39 – Vigilanza e sanzioni	20
Art. 40 – Norme finali	20
Art. 41 – Norma transitoria per l’adeguamento delle strutture esistenti	20
ALLEGATO A	21
Caratteristiche degli elementi di arredo ammessi per le occupazioni di suolo nel territorio del Comune di Abano Terme e negli ambiti speciali	21
Oggetto e definizioni	21
Disposizioni generali	21
Delimitazione dell'area concessa	21
Occupazione di marciapiedi con arredi	21
Contenitori espositivi	22
Pedane	22



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

Fioriere	22
Tavoli e sedie	22
Coperture	22
Illuminazione	22
Panchine	22
Condizionamento termico	22
Altri arredi	22
Divieti	23
Prescrizioni particolari per le zone inserite negli ambiti speciali	23



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuti

1. Le finalità del presente regolamento sono:
 - a. stabilire criteri per la pianificazione dell'occupazione del suolo pubblico nel territorio comunale di Abano Terme nel rispetto di quanto stabilito nel "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" vigente.
 - b. definire i caratteri qualitativi dei dehors e di altre forme di occupazione del suolo pubblico, ovvero di aree private, allo scopo di indirizzare la progettazione di tali manufatti e, di conseguenza, di migliorare l'ambiente urbano.
 - c. disciplinare sotto il profilo quantitativo l'occupazione del suolo e la realizzazione di attrezzature speciali collegate ai bar, ai ristoranti e alle strutture turistico ricettive.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico con manufatti e strutture precarie prefabbricate e, comunque, amovibili, inerenti l'arredo urbano.
2. Il Regolamento intende favorire l'organizzazione - con adeguate e gradevoli strutture - degli spazi urbani e, così, potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio per la somministrazione, per la gastronomia, per asporto e l'artigianato tipico locale, per l'intrattenimento della clientela.
3. Il presente Regolamento è teso inoltre all'implementazione del commercio, favorendo il miglioramento delle strutture, in risposta alle richieste del mercato, e assicurando, al contempo, il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.
4. Per il presente regolamento si fa espresso riferimento alla seguente legislazione:
 - a. Codice della Strada, D.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e Regolamento di attuazione.
 - b. "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato con D.C.C. n. 105 del 17.11.1998 e ss.mm.ii..
 - c. "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" approvato con D.C.C. n. 110 del 27.11.1996 e ss.mm.ii..
 - d. D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
 - e. DPR 160 /2010.
 - f. Piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità approvato con Del. del Comm. Str. N. 81 del 08.07.2010.
 - g. "Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico per le attività produttive" approvato con D.C.C. n.3 del 02.03.2015.
 - h. Regolamento Edilizio vigente.
5. Il presente regolamento disciplina inoltre:
 - a) le caratteristiche degli elementi di arredo ammesse per l'occupazione di suolo pubblico nel Centro Storico e nelle aree oggetto di tutela.
 - b) gli accertamenti e le sanzioni.

Art. 3 – Definizioni

1. Per "concessione" o "autorizzazione" l'atto amministrativo con cui si autorizza esclusivamente il titolare di un'attività economica all'occupazione di suolo così come definito dal successivo comma 4).
2. Per "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità, o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici come sotto definiti al successivo comma 4), che li sottragga all'uso generale della collettività.



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

3. Per “superficie di somministrazione” si intende l’area interna al locale alla quale ha accesso il pubblico, occupata dalle attrezzature di somministrazione, con esclusione dell’area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi.
4. Per "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e/o di uso pubblico, a norma dell’art. 2 del “Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” vigente.
5. Si definiscono “déhors” ed attrezzature rimovibili per attività commerciali, e/o di somministrazione alimenti e bevande, le strutture temporanee, destinate ad un uso limitato nel tempo, su proprietà pubbliche o private, facilmente rimovibili e prive di elementi stabilmente infissi al suolo, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee e che non comportano permanenti e sostanziali modificazioni dei luoghi in cui si collocano.
 - a. I dehors sono un insieme di elementi (mobili, smontabili, o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato, gravato da servitù di pubblico passaggio e/o uso pubblico o privato, visibile da spazi pubblici che costituiscono, delimitano ed arredano uno spazio all’aperto, destinato alle attività di cui al successivo comma 7). Essi hanno carattere di temporaneità e pertanto devono risultare completamente smontabili.
6. La messa in opera di dehors e qualsiasi attrezzatura rimovibile, può essere richiesta dai titolari di esercizi pubblici o commerciali operanti nel Comune di Abano Terme tramite il portale del SUAP - Impresainungiorno competente al rilascio dell’Autorizzazione.
7. Gli spazi su cui possono essere installati i dehors devono essere adiacenti/antistanti un’attività commerciale, annessi ad un locale di pubblico esercizio, come definito e disciplinato dalla L.R. 29/2007 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” e s.m.i.. Le strutture a supporto di attività diverse dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che prevedano la vendita di prodotti alimentari, dovranno essere costituite unicamente da piani di appoggio e sedute, realizzati con materiali, forma, tipologia compatibili con il contesto e di dimensioni massima non superiore alla metà della superficie dell’attività principale. La messa in opera di dehors su terreno privato può essere richiesta dai titolari di esercizi commerciali di qualsiasi genere.
8. E’ altresì consentita l’installazione di dehors a servizio di circoli privati, purché senza accesso diretto dalla via pubblica, in conformità con quanto disposto dal D.M. 17/12/1992, n. 564, modificato dal D.M. 05/08/1994, n. 534.



TITOLO II

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 4 – Atti abilitativi e amministrativi

1. Il titolare di un'attività economica (artigianale, commerciale, di somministrazione, ecc.) che intende occupare in forma temporanea o permanente il suolo pubblico come definito all'art. 3 comma 4) del presente Regolamento, deve ottenere la preventiva autorizzazione.
2. Tale autorizzazione è rilasciata dal SUAP (Sportello Unico Attività produttive e/o Ufficio Commercio), previo parere dei competenti uffici che risultano coinvolti.
 - a. Ufficio Tributi per quanto riguarda gli aspetti di natura tributaria.
 - b. Ufficio Tecnico per quanto riguarda gli aspetti tecnici, urbanistici e paesaggistici, in quanto delegati ex l.r. 18/94 e ss.mm.ii. oltre che per la quantificazione della polizza fideiussoria come previsto dal Regolamento Edilizio vigente.
 - c. Comando di Polizia locale per quanto riguarda gli aspetti della viabilità e della sicurezza stradale.
 - d. Azienda Sanitaria Locale, nel caso di dehors di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
3. Dovrà essere valutato con particolare attenzione l'inserimento del dehors che possa interferire con la percezione di elementi o scorci particolarmente significativi del paesaggio e/o in continuità di monumenti o edifici classificati "documento" dai vigenti strumenti urbanistici. Devono essere evitate, in generale, le interferenze delle strutture del dehors con gli elementi architettonici di particolare pregio degli edifici come sopra classificati.
4. Le richieste per nuove installazioni o di adeguamento di dehors esistenti, complete di tutta la documentazione prevista, verranno evase dagli uffici competenti, secondo la tempistica prevista dalle normative vigenti nelle rispettive materie.

Art. 5 - Concessioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, come definite all'art. 3 comma 4) del presente Regolamento, sono soggette ad autorizzazione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione revocata, sospesa, scaduta ovvero decaduta, sono abusive.

Art. 6 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. L'autorizzazione, costituente titolo per l'occupazione, è rilasciata alla conclusione di apposito procedimento amministrativo.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni del codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990 n. 241. In ogni caso:
 - a. Tutte le richieste relative ad attività commerciali (pubblici esercizi, negozi di vicinato, attività artigianali, ecc.) dovranno essere presentate attraverso lo SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) portale www.impresainungiorno.it.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate a titolo temporaneo in occasione dei mercati da parte di coloro che sostituiscono provvisoriamente i titolari assenti. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone vale come titolo.



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

Art. 7 – Concessione di suolo pubblico per eventi inseriti nel calendario comunale

1. Le richieste di autorizzazione di suolo pubblico come definito all'art. 4 comma 3) del presente Regolamento, per l'effettuazione di eventi inseriti nel Calendario comunale hanno la precedenza e la preferenza rispetto alle altre.
2. Con l'avviso periodico per la presentazione delle proposte di evento da inserire nel Calendario Comunale, potranno essere definiti indirizzi e criteri per limitare – nel Centro Termale e nel medesimo periodo – la concessione di suolo pubblico ad eventi di contenuto analogo.

Art. 8 - Procedimento amministrativo

1. La domanda di autorizzazione del suolo pubblico come definita all'art. 3 comma 4) del presente Regolamento, a pena di improcedibilità, deve essere compilata, completata e trasmessa:
 - a. Tramite richiesta di autorizzazione inviata al SUAP del Comune, completa di tutti gli allegati richiesti, nelle modalità indicate all'art. 6 del vigente “Regolamento per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive”.
2. La richiesta di occupazione dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio nel caso di occupazioni temporanee non oltre il 31 gennaio di ciascun anno per le occupazioni permanenti che comunque avranno durata annuale.

Art. 9 - Definizione del procedimento amministrativo

1. Salva l'interruzione dei termini indicata nel vigente “Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive”, il procedimento di rilascio si conclude entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Agli esiti dell'istruttoria - che dovrà verificare l'esistenza di impedimenti e/o situazioni che contrastino con gli interessi generali della collettività - viene emesso il provvedimento amministrativo di rilascio o di diniego del titolo richiesto.
3. L'istruttoria e il procedimento di rilascio sono previsti nel “Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive” vigente. In ogni caso l'occupazione è subordinata al rilascio del titolo previo eventuale pagamento del relativo canone previsto dal Regolamento approvato con Del. C.C. n. 105 del 17.11.1998 e ss.mm.ii..

Art. 10 - Rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Responsabile del Servizio competente così come previsto nel “Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive” vigente.
2. Il rilascio della concessione è negato nel caso il richiedente sia in difetto nell'adempimento degli obblighi relativi ad altra autorizzazione e fino a quando non li abbia regolarizzati, ovvero qualora sia stata pronunciata nei suoi confronti la decadenza di un precedente titolo ai sensi dell'art. 15 comma 3 “Decadenza dell'autorizzazione” e per il relativo periodo.
3. Il titolare della occupazione è responsabile di tutti i danni eventualmente provocati dalla sua utilizzazione all'area pubblica in godimento ed è obbligato alla sua rimessa in pristino alla scadenza del periodo di occupazione.
4. Il titolare della occupazione è altresì responsabile dei danni a cose e/o a persone in relazione alla attività condotta sull'area in concessione.
5. Tenuto conto dei beni pubblici interessati anche indirettamente dalla utilizzazione dello spazio pubblico richiesto, il rilascio della concessione può essere subordinato alla prestazione di idonee garanzie.

Art. 11 - Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve riportare, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari.
 - b) la data di inizio e di fine dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata.
 - c) gli adempimenti e gli obblighi cui è tenuto il concessionario.
 - d) quantificazione e dati relativi all'eventuale polizza fideiussoria
2. Il rilascio della concessione non costituisce titolo per la realizzazione di opere per le quali la normativa vigente preveda apposite autorizzazioni, permesso di costruire, nulla osta, s.c.i.a., comunicazioni, ecc..



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

Art. 12 - Principali obblighi del concessionario

1. Il concessionario deve rispettare le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle relative aree e spazi.
2. Ove l'occupazione comporti installazioni, posizionamento di strutture mobili o la loro realizzazione in loco, il concessionario ha l'obbligo della presentazione di polizza fideiussoria e, alla scadenza della concessione, di rimettere l'area in pristino restando a suo carico ogni onere derivante da danneggiamenti o interventi di rimozione.
3. Il concessionario deve utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi, dovendo provvedere alla sua pulizia oltre che, qualora presenti, alla manutenzione e pulizia degli elementi di arredo, restando responsabile dei danni eventualmente provocati a persone e/o cose dal mancato rispetto di tali obblighi.
4. Il concessionario è obbligato ad esibire immediatamente, se richiesto da parte di agenti e rappresentanti della Pubblica Amministrazione, gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione.

Art. 13 - Revoca, modifica, sospensione della concessione

1. L'Amministrazione può revocare o, se del caso, modificare in qualsiasi momento, e sospendere temporaneamente, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento autorizzativo qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse.
2. La revoca disposta ai sensi del comma 1 dà comunque diritto alla restituzione della parte di canone eventualmente già versato per il periodo successivo alla revoca medesima.

Art. 14 – Rinunzia alla concessione

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione scritta diretta al Comune almeno 3 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale polizza fideiussoria.
2. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale rimane comunque subordinata alla verifica dell'assenza di danni.

Art. 15 - Decadenza dalla concessione

1. La concessione decade qualora ne sia accertato il mancato avvio entro i trenta giorni successivi al termine iniziale indicato nel provvedimento; tale termine può essere prorogato, su richiesta, per una sola volta e per non più di trenta giorni.
2. La concessione è inoltre dichiarata decaduta:
 - a. nel caso di mancato pagamento, alla scadenza del canone residuo.
 - b. nel caso di accertata difformità delle modalità di occupazione rispetto al contenuto del provvedimento rilasciato, previa contestuale diffida ed agli esiti della mancata conformazione alla medesima nei termini, rispettivamente, di:
 - i. 24 ore qualora si tratti di occupazione estesa oltre il perimetro autorizzato.
 - ii. 15 giorni qualora le modalità di occupazione risultino difformi rispetto al progetto presentato.
3. Nel caso di decadenza della concessione disposta ai sensi del comma 2) del presente articolo lett. b) caso ii), al trasgressore ed agli obbligati in solido non potrà essere rilasciata alcuna nuova concessione di suolo pubblico per i successivi 90 giorni.
4. Con la decadenza viene concesso un termine per la remissione in pristino dell'area pubblica nei tempi previsti dall'art. 24 comma 4).
5. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio e non dà diritto al rimborso dei diritti di istruttoria e del canone già pagato rapportato al periodo di mancato avvio dell'occupazione né, tanto meno, a qualsiasi altra forma di indennizzo.
6. Fino a che non risultino sanate eventuali partite pregresse relative al canone di occupazione dovuto e non corrisposto, al medesimo soggetto non potrà essere rilasciata altra concessione.

Art. 16 - Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi la titolarità o la gestione di un'attività alla quale è collegata l'occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà presentare tramite SUAP la richiesta di re-intestazione dell'autorizzazione.

Art. 17 - Proroga della concessione

1. L'Amministrazione, su richiesta dell'interessato - che deve pervenire inderogabilmente almeno 30 giorni prima della scadenza del titolo - può accordare una proroga della concessione per il periodo massimo di trenta giorni purché l'occupazione ulteriore sia compatibile con altre richieste già presentate.



TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE OCCUPAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 18 – Modalità della occupazione

1. Lo spazio di suolo pubblico concedibile per l'estensione temporanea dell'attività dell'esercizio non può eccedere il doppio della superficie di somministrazione.
2. In ogni caso, gli allestimenti del suolo pubblico nelle aree inserite negli ambiti speciali, devono essere valutati anche per il loro impatto dal punto di vista paesaggistico ambientale, ben potendo il rilascio della concessione essere condizionato a particolari prescrizioni la cui mancata osservanza determina, oltre la sanzione per il mancato rispetto del presente Regolamento, la decadenza della concessione se l'allestimento non viene conformato entro il termine concesso da apposita diffida.

Art. 19 - Caratteristiche delle occupazioni dei pubblici esercizi

1. L'occupazione si sviluppa linearmente, in aderenza all'ingresso dell'esercizio e il suo lato aderente non può superare la corrispondente larghezza interna dell'esercizio stesso.
2. Ferma restando l'eventuale specifica regolamentazione di cui all'art. 21, quando non diversamente possibile, l'occupazione di suolo pubblico può essere concessa anche su area diversa da quella di cui al comma 1 a condizione che la stessa sia disponibile, l'occupazione abbia inizio non oltre i 15 metri dall'asse della porta di ingresso del locale e sia lasciato uno spazio libero di passaggio non inferiore a metri 1,50 lungo gli antistanti edifici allo scopo di non costituire intralcio ad ingressi di abitazioni, sedi di attività economiche ed uffici ed assicurare la visibilità di vetrine e finestre ivi presenti al piano strada.
3. L'occupazione di suolo pubblico sul lato opposto di una strada, comunque nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 2, può essere concessa solo nell'ambito della z.t.l. e del p.u.t..
4. In ogni caso l'area oggetto di occupazione deve essere visibile dall'interno del locale fermi restando gli obblighi di sorvegliabilità in capo al titolare dell'esercizio.
5. Nel caso di una pluralità di richieste che riguardino una medesima area occupabile, lo spazio è suddiviso in proporzione alla superficie di somministrazione dell'esercizio.
6. La richiesta di occupazione deve presentare carattere di continuità, senza interruzioni o frazionamenti, fatte salve oggettive e riconosciute esigenze di accesso, transito, viabilità, ecc.
7. Quando l'esercizio è chiuso - compresa la notte - gli arredi e le installazioni devono essere disposte in modo ordinato e con opportuni accorgimenti idonei ad impedirne l'utilizzazione.
8. Nei periodi di chiusura per ferie superiori a sette giorni e nei periodi di sospensione dell'attività di somministrazione esterna, lo spazio concesso deve essere lasciato libero ed ordinato.
9. In ogni caso, con l'esclusione dei tavoli, delle sedie e degli ombrelloni, le installazioni di cui al comma 2 del precedente articolo 18, devono essere rimosse al termine del periodo indicato nella domanda di concessione, pena la comminazione delle specifiche sanzioni previste dalla legge.
10. Il titolare della concessione ha l'obbligo della manutenzione e della pulizia delle installazioni poste sul suolo pubblico.
11. Le installazioni non possono essere ancorate al suolo se non a mezzo di pesi e, in ogni caso, è fatto divieto di perforare o danneggiare le pavimentazioni.

Art. 20 - Divieto di occupazione per gli esercizi di vicinato e artigianali

1. È vietata l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi di vicinato e artigianali con modalità tali da realizzare forme di ristoro o consumo all'aperto (tavolini, ombrelloni, sedie, panchine, ecc.). Solo per le gelaterie artigianali può essere consentita l'occupazione di suolo pubblico con panchine e ombrelloni.



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

Art. 21 - Ambiti speciali

1. L'ambito speciale è un'area di particolare pregio che, agli esiti di specifici protocolli d'intesa con la Soprintendenza, con deliberazione della Giunta viene delimitata e sottoposta ad una disciplina specifica cui devono conformarsi le occupazioni del suolo pubblico.
2. L'elenco degli ambiti speciali e delle specifiche discipline di assetto verrà definito con Deliberazione di Giunta di cui al precedente comma 1 del presente articolo e potrà essere aggiornato nel caso della individuazione di nuovi ambiti.
3. Il mancato rispetto delle specifiche prescrizioni di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi del presente Regolamento.



TITOLO IV TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 22 - Occupazione di suolo pubblico per l'installazione di cantieri edili

1. L'occupazione temporanea di suolo pubblico, per l'installazione di cantieri edili, è soggetta a concessione comunale, previa istanza al Corpo di Polizia Locale redatta su apposito modulo ed eventuale presentazione di polizza fideiussoria.
2. Il rilascio della concessione è preceduto da una verifica, da parte del Comando di Polizia Locale, delle condizioni di viabilità e della rispondenza allo stato di fatto della documentazione prodotta dal richiedente.
3. L'area occupata deve essere ripristinata, allo stato precedente, entro il termine massimo previsto nell'atto di concessione.
4. In caso di mancato ripristino o di irregolarità dello stesso si provvederà, previa diffida al titolare dell'atto di concessione ad adempiere, all'incameramento degli importi cauzionali ed al contestuale avvio delle procedure per l'esecuzione d'ufficio delle rimozioni e dei ripristini, con conseguente addebito delle spese sostenute.
5. Le impalcature visibili dalla pubblica via devono essere opportunamente mascherate con teli continui nuovi. I teli dovranno essere prontamente ripristinati in caso di deterioramento degli stessi. In caso di inadempienza si procederà ai sensi dell'art. 39 del presente Regolamento.
6. E' consentito l'utilizzo, nella misura massima del 20%, della superficie di prospetto principale per installare cartellonistica pubblicitaria, a condizione che sia riprodotto, in opportuna scala, lo stato di progetto dell'edificio oggetto di intervento e venga ottenuta l'autorizzazione per gli impianti pubblicitari. Eventuali deroghe, debitamente motivate, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale.
7. Non è consentita l'installazione di manufatti, connessi all'impiantistica di cantiere, esternamente al perimetro individuato dall'impalcatura.

Art. 23 - Occupazione per esposizione merci

1. L'esposizione di merci, all'esterno degli esercizi commerciali, deve avvenire esclusivamente mediante idonei espositori atti a contenerle ed in modo da eliminare disposizioni caotiche e non ordinate.
2. Nelle zone aperte al traffico veicolare l'occupazione di marciapiedi con espositori può essere consentita purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni, idonea allo specifico uso, in applicazione delle disposizioni contenute nel Codice della Strada.
3. Gli espositori dovranno essere decorosi per aspetto e qualità di materiali.
4. È fatto obbligo di utilizzare adeguatamente gli espositori e di adottare tutti gli accorgimenti possibili per evitare situazioni di disordine espositivo, evitando in special modo di ammassare le merci in esposizione.
5. Le merci non possono essere collocate a diretto contatto con il terreno. E' inoltre vietato appendere merci sulle tende solari e sulle facciate degli edifici, nonché sulle pubbliche alberature.
6. Gli espositori di merci devono essere rimossi durante le ore di chiusura degli esercizi.
7. L'esposizione di generi alimentari, inclusi i prodotti ortofrutticoli e ittici all'esterno degli esercizi, deve essere conforme alle disposizioni vigenti.

Art. 24 - Occupazioni con tavoli e posti a sedere

1. Ai titolari di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere rilasciata l'autorizzazione ad occupare temporaneamente un tratto di suolo pubblico come definito all'art. 3 comma 4) del presente Regolamento, da attrezzare con tavoli e sedie, con le seguenti modalità:
 - a. le occupazioni sono limitate all'area prospiciente l'esercizio, fermo restando quanto previsto all'art. 19 comma 2).
 - b. l'occupazione di aree limitrofe può essere concessa previa acquisizione del nulla osta da parte dai frontisti.
 - c. l'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni, idonea allo specifico uso, in applicazione delle disposizioni contenute nel Codice della



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

- Strada, assicurando, comunque, continuità dei percorsi pedonali e l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- d. nei casi in cui l'occupazione di suolo pubblico interessi anche parzialmente le vie di transito confinanti con gli esercizi, incluse le aree pedonali e le zone a traffico limitato, deve essere garantito lo spazio necessario per il transito dei veicoli di emergenza e di soccorso. Non sono comunque consentite occupazioni di suolo pubblico, per raggiungere le quali è necessario attraversare carreggiate stradali aperte al traffico.
 - e. l'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale verticale presente.
 - f. l'occupazione di suolo pubblico non potrà contrastare con motivi di pubblico interesse, che saranno tenuti presenti in sede di rilascio della concessione.
 - g. i tavoli e le sedie ed eventuali altre attrezzature oggetto dell'occupazione, devono avere un aspetto decoroso per forme e qualità di materiali impiegati.
2. L'Amministrazione comunale, con apposito provvedimento, può stabilire criteri tecnico-estetici delle attrezzature da utilizzare ed approvare proposte progettuali di arredo coordinate, riferite alla medesima area.
 3. In caso di pluralità di domande concorrenti, tutte volte ad ottenere la medesima concessione temporanea di suolo pubblico, sono osservati nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
 - a. preesistenza nella concessione di suolo pubblico (rinnovi stagionali).
 - b. esame comparativo delle domande, onde prescegliere quella maggiormente rispondente alla cura dell'interesse pubblico.
 - c. ordine cronologico di presentazione delle domande, risultante dalla data di spedizione a mezzo raccomandata ovvero dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.
 4. Lo spazio dato in concessione deve essere sempre mantenuto in perfetto stato igienico- sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio. E' altresì vietato utilizzare l'area concessa come deposito nei periodi di chiusura dell'esercizio. In caso di inottemperanza l'Amministrazione comunale, previa verifica dell'abuso ed esperita specifica diffida, con la quale viene assegnato un termine non superiore a 10 giorni per lo sgombero dell'area, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta del materiale in deposito, con successivo addebito a carico dell'esercente delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità.

Art. 25 - Elementi di delimitazione di spazi ed aree pubbliche per la collocazione di tavoli e sedie

1. Si intende per elemento di delimitazione il manufatto atto ad individuare lo spazio autorizzato per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.
3. Possono essere adottati, previa approvazione dell'Amministrazione comunale, i seguenti elementi di delimitazione:
 - a. pannelli paravento in vetro.
 - b. pannelli in ferro battuto.
 - c. fioriere (*si intendono compresi anche gli elementi di delimitazione, costituiti da fioriere abbinare a griglie o reticolati, necessari per l'utilizzo di piante rampicanti).
4. La linea di delimitazione dell'area deve essere costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro.

Art. 26 - Fioriere ed elementi di arredo

1. L'installazione di elementi di arredo su suolo pubblico, quali ad esempio piante ornamentali e fioriere, all'esterno di esercizi commerciali, pubblici esercizi, laboratori artigianali e simili, è subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale, rilasciabile a condizione che sia garantito un passaggio pedonale, idoneo allo specifico uso, in applicazione delle disposizioni contenute nel Codice della Strada per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
2. La collocazione di fioriere a scopo ornamentale potrà essere autorizzata, nel caso di esercizi commerciali e abitazioni private, solo rasente al muro dello stabile, e nel caso dei pubblici esercizi lungo il perimetro dell'area assegnata.
3. Per evitare situazioni di abbandono e di degrado, il titolare dell'autorizzazione deve garantire una costante manutenzione. I vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e comunque mantenute in buono stato.



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

4. Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte, devono essere rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate. In caso contrario il Comune procede d'ufficio, addebitando le spese all'inadempiente.
5. Le disposizioni di cui sopra, in quanto compatibili, sono applicabili anche nei confronti dei privati cittadini che intendono collocare gli elementi di arredo nei pressi della propria abitazione per migliorare la situazione ambientale.

Art. 27 - Occupazioni con apparecchi da trattenimento e distributori automatici

1. Nell'ambito della ZTL e del Parco Urbano Termale non è consentita l'occupazione di suolo pubblico con apparecchi da trattenimento e da divertimento, anche dedicati ai bambini, nonché l'installazione di distributori automatici in genere. In dette aree è consentita l'installazione dei distributori automatici per farmacie.

Art. 28 - Occupazioni per manifestazioni

1. I promotori di manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono tenuti a presentare al Comune richiesta di autorizzazione con allegata planimetria, dalla quale risulti, oltre all'ampiezza dell'area richiesta, le modalità di occupazione e la descrizione degli impianti e delle attrezzature che si intendono utilizzare.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, aree pedonali ed aree di particolare interesse ambientale, è subordinato al parere favorevole dei competenti uffici comunali.
3. In presenza di pluralità di domande concorrenti, tutte volte ad ottenere la medesima concessione di suolo pubblico per lo stesso periodo, verrà valutata l'importanza delle manifestazioni proposte onde prescegliere quella maggiormente rispondente alla cura dell'interesse pubblico.



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

TITOLO V DEHORS

Art. 29 – Composizione

1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo 3 comma 5), sono classificati come di seguito indicato:
 - a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due).
 - b. elementi complementari di copertura e riparo.
 - c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, corpi illuminanti, di cui all'allegato tecnico.
 - d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
2. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, è ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il posizionamento degli stessi senza recare intralcio al passaggio pedonale: deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 1,50. E' comunque soggetta al pagamento del canone con le modalità e gli importi indicati nel "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" vigente. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, necessita di apposita autorizzazione da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Il rilascio di tale autorizzazione avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia viabile da parte del Corpo di Polizia Locale ed in materia edilizia da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale in base al Regolamento Edilizio vigente.

Art. 30 – Ubicazioni e dimensioni

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
2. Non e' consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi e' necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. Non e' consentito installare dehors o parti di esso se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici. Non e' consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Sovrintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
3. Non e' consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare, in prossimità di intersezioni viarie, i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede qualora esistente. In nessun caso deve essere ostacolata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Corpo di Polizia Locale.
4. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 1,50; tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 1,50 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.
5. L'occupazione dello spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) mediante dehors non può estendersi oltre la proiezione dell'esercizio cui è annesso, fatto salvo quanto previsto all'art. 24 comma b); dovrà, comunque, essere garantito un passaggio di mt. 1,50 all'interno dell'area occupata.
6. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.
7. La superficie complessiva del dehors, per come delimitato al punto successivo, non potrà eccedere il doppio della superficie di somministrazione. E', comunque, ammessa una superficie minima di 25 mq, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni di cui ai punti precedenti. Potrà essere concesso un aumento fino al 20% di superficie massima del dehors, nel caso di presentazione di progetto unitario da parte di due o più esercenti con attività contigue. Dovrà, altresì, essere rispettato l'allineamento tra i dehors.



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

8. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
9. Negli spazi porticati è ammessa l'installazione di elementi dei dehors, con esclusione degli elementi di copertura e riparo (per come definiti all'art. 29 comma 1) lett.b) e di qualsiasi tipo di chiusura con elementi verticali tra le colonne.
10. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche delle insegne di esercizio.
11. Per i dehors posti su spazio privato, non gravato da servitù di uso pubblico e/o pubblico passaggio come definito all'art. 3 comma 4) del presente Regolamento, non operano le limitazioni in ordine alla superficie massima.

Art. 31 – Criteri per il posizionamento e l'installazione del déhor

1. Il posizionamento di qualsiasi struttura temporanea può essere antistante o fronti-stante all'affaccio su strada dell'esercizio pubblico del richiedente, o essere realizzato in cortili interni. Nel caso particolare delle piazze, o di siti interessati da vincoli contestuali, è ammissibile un posizionamento diverso da concordare con l'Amministrazione nel rispetto dei diritti dei terzi e della pubblica viabilità. L'ingombro delle strutture deve essere proporzionato alla sezione stradale o alla partizione del fronte e deve consentire sia le normali operazioni di soccorso o di transito dei mezzi autorizzati (compreso il traffico merci), sia la continuità del passaggio pedonale, nonché garantire le visuali di sicurezza occorrenti.
2. La continuità pedonale lungo il fronte degli edifici dovrà avere una sezione minima di m. 1.50, salvo accordi con gli aventi diritto e nei casi in cui la temporanea riduzione dell'uso pubblico del suolo non renda più difficoltoso il percorso pedonale alternativo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza della circolazione stradale e di superamento delle barriere architettoniche per soggetti a ridotta o impedita capacità motoria. L'eventuale deroga al distacco di mt. 1.50, prevista dal precedente periodo, dovrà comunque tenere conto e garantire il più agevole accesso agli ingressi privati degli edifici rispetto ai quali il déhor risulta confrontante. Durante la chiusura dell'esercizio, gli arredi mobili del déhor ed in particolare gli espositori di ogni genere, devono essere rimossi: sedie e tavoli possono essere mantenuti adiacenti al p.e., ma comunque riordinati in modo decoroso.
3. In merito al transito veicolare si applicano le norme vigenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 32 – Morfologia e struttura

1. Per quanto riguarda gli aspetti formali, le strutture temporanee nel loro insieme (compresi gli arredi mobili) devono presentare i caratteri di minimo impatto per l'inserimento nel contesto ed una coerenza complessiva con gli altri elementi di arredo preesistenti e correttamente inseriti nello spazio pubblico. In particolare la morfologia del déhor deve rispettare i seguenti requisiti:
 - a) avere forma planimetrica semplice e regolare (rettangolare, quadrata o comunque quadrangolare), con ridotta visibilità dell'eventuale copertura anche solo parziale a mezzo ombrelloni, soprattutto nei casi di interferenza con edifici di particolare pregio o valore documentale.
 - b) i paramenti e le strutture verticali, dove ammessi, devono avere il minimo impatto visivo, armonizzandosi il più possibile con il contesto, quanto a materiale, colore e texture.
 - c) gli elementi di delimitazione e di sicurezza (ringhiere, parapetti,) sono necessari a protezione di qualsiasi area esterna ed avranno un'altezza adeguata dalla quota del piano di calpestio della eventuale pedana e saranno costruite in modo tale da non favorire lo scavalco.
 - d) eventuali corpi scaldanti dovranno essere di dimensione contenuta e per i medesimi dovrà essere presentata certificazione di sicurezza.
 - e) eventuali scritte, anche pubblicitarie o il logo di identificazione dell'esercizio devono essere situate negli eventuali paramenti di bordo e dovranno avere caratteri poco appariscenti e comunque coerenti con quelli utilizzati per le insegne o le scritte fisse negli edifici del contesto.
 - f) in caso di installazione di manufatto sul suolo pubblico e /o gravato da uso pubblico, in presenza di chiusini di ispezione di esistenti sotto-servizi, deve essere preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale la modalità di accesso per intervento manutentivo e verrà comunque eventualmente autorizzato solamente in caso di assenza di altre soluzioni.

Art. 33 – Materiali ed impianti

1. I materiali delle strutture temporanee devono essere durevoli e pulibili con facilità, sostituibili per elementi in modo da permettere una costante manutenzione in opera. I tavoli, le sedie e gli altri elementi di arredo mobile dei dehors devono essere omogenei, pulibili, facilmente rimovibili. Per gli elementi delle pedane e strutturali in



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

genere dovranno essere preferiti il legno e i suoi derivati, i metalli non riflettenti, e i materiali di plastica o derivati trasparenti.

2. Le colorazioni ammesse, sia per gli elementi strutturali che per i componenti e complementi di arredo devono tenere conto della necessità di armonico inserimento nel contesto storico e architettonico degli edifici e delle vie e piazze pubbliche. Devono escludersi colorazioni in tonalità forti o accese, a forte contrasto, lucide o brillanti, mentre devono essere preferite colorazioni chiare o comunque in tonalità neutre e tenui.
3. Gli eventuali impianti elettrici del déhor devono rispettare le norme di sicurezza imposte per i locali pubblici. Non sono consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico, né la posa di cavi non adeguatamente protetti sulla pavimentazione pubblica. La collocazione di eventuali punti luce e il tipo di corpo illuminante devono avere caratteristiche tali da non interferire nella scena urbana sia notturna che diurna e devono evitarsi fenomeni di abbagliamento sia verso aree a transito pedonale, sia verso aree di traffico veicolare. Gli allacciamenti alla rete elettrica dell'esercizio deve avvenire in rispetto delle norme UNI-CEI, con accorgimenti tali da non creare impedimento all'uso o ingombri visivi.
4. E' vietata la posa di frigoriferi, contenitori vari, nonché di apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110 del TULPS. E' ammesso il posizionamento di un solo banco frigorifero per gelati sfusi e/o da asporto.
5. Per gli impianti di diffusione sonora, vanno osservate in generale le direttive tecniche di installazione per gli impianti elettrici, in particolare, oltre ad osservare le norme in materia di diffusione acustica al pubblico, l'impianto deve essere specificatamente autorizzato in sede di valutazione della domanda, con valutazione per ogni singolo caso (impatto acustico).



TITOLO VI DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 34 – Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

1. Nelle ore di chiusura dell'attività, gli arredi mobili del déhor devono essere collocati in modo da non arrecare problemi di sicurezza e non alterare il decoro dei luoghi.
2. Il déhor deve essere mantenuto in perfetto stato igienico- sanitario, di sicurezza. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, provvede a diffidare il concessionario al ripristino dei manufatti, ed, in caso di inadempienza, a revocare il titolo stesso e ordinare la rimozione del déhor, addebitando le spese all'esercente.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali per forma, materiali e colori, in conformità a quanto previsto nel precedente art. 30, non richiede nuova autorizzazione. L'ingombro delle strutture deve consentire sia le normali operazioni di soccorso e di transito dei mezzi autorizzati (compreso il traffico merci), sia la continuità del passaggio pedonale.
4. L'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico con déhor non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sul sedime dell'area occupata.
5. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestini per il contenimento dei rifiuti, la cui installazione è da prevedere nel progetto.
6. Allo scadere del termine dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico ogni singolo elemento del déhor.

Art. 35 – Vigilanza sugli avventori

1. Il titolare di autorizzazione per l'attività di pubblico esercizio, ha l'obbligo di vigilare affinché gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone, così come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.
2. Nel caso in cui si verificano situazioni di particolare disturbo al riposo ed alla quiete del vicinato, riscontrate ed avvalorate da relazioni di servizio delle Autorità preposte alla vigilanza e al controllo, il Sindaco potrà adottare provvedimenti, anche relativi a singoli pubblici esercizi, diretti alla limitazione degli orari di apertura.

Art. 36 – Sospensione e revoca delle autorizzazioni

1. Per esigenze contingibili ed urgenti l'Amministrazione può ordinare la rimozione immediata delle strutture di cui al presente regolamento. Può inoltre provvedere alla revoca o alla sospensione dell'autorizzazione e della concessione del suolo pubblico, con preavviso di almeno 15 giorni, per lavori da eseguirsi nelle aree interessate dalle strutture o su immobili posti nelle adiacenze, interventi di enti gestori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, qualora la presenza del déhor precluda o renda gravemente disagiata l'attività connessa alla realizzazione dei lavori stessi. In tali casi l'Amministrazione comunale non sarà in alcun modo tenuta a corrispondere indennizzi o risarcimenti, ad esclusione del rimborso della tassa di occupazione suolo pubblico eventualmente anticipata.

Art. 37 – Danni arrecati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private, dagli elementi costituenti il déhor, deve essere risarcito dal titolare dell'esercizio.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, l'amministrazione comunale provvederà a rilevare e quantificare lo stesso, che dovrà essere risarcito dal titolare dell'esercizio.

Art. 38 – Oneri

1. Per la determinazione degli oneri a carico del richiedente, si fa riferimento a quanto contenuto nel "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" vigente.



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

TITOLO VII SANZIONI

Art. 39 – Vigilanza e sanzioni

1. Chiunque occupa suolo pubblico senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, o che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 20 del D.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). La violazione di cui sopra comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, del C.d.S.. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 3, commi 16, 17, 18 della Legge 15.07.2009 n. 94.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nel precedente comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria euro 25.00 a euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lg. 18/08/2000, n. 267, fatta salva la possibilità dell'adozione delle misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.
3. E' comunque fatta salva l'applicazione del "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" vigenti.

Art. 40 – Norme finali

1. L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, dei committenti e degli esecutori delle opere, nei limiti delle rispettive competenze per violazioni di norme previste dalle vigenti leggi.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelli in materia di Applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, zonizzazione acustica di cui alla L. n. 447/95 e decreti attuativi, Attività rumorose, Polizia urbana, Sanità, Edilizia, Pubblicità e pubbliche affissioni.
3. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 41 – Norma transitoria per l'adeguamento delle strutture esistenti

1. Ai titolari e legali rappresentanti degli esercizi che, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, siano in possesso di autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche è consentito il proseguimento all'occupazione fino alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata.
2. Entro il medesimo termine, i soggetti di cui al comma 1, qualora interessati ad ottenere un'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del presente Regolamento, sono tenuti a presentare nuova domanda con le modalità e le condizioni stabilite all'art. 4 e successivi del presente Regolamento.



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A

Caratteristiche degli elementi di arredo ammessi per le occupazioni di suolo nel territorio del Comune di Abano Terme e negli ambiti speciali

Oggetto e definizioni

1. Il presente allegato disciplina le occupazioni di suolo pubblico come individuato all'art. 3 c.4), con elementi di arredo, realizzate dai soggetti individuati dal Regolamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, dai gestori degli esercizi turistici del settore alberghiero e dai gestori delle attività economiche in genere.
2. Ai fini dell'applicazione del presente allegato si intende per "arredo" (o "elementi di arredo") l'insieme (o parte) degli elementi e delle strutture mobili che completano e migliorano funzionalmente e formalmente lo spazio esterno ad un'attività commerciale in sede fissa.
3. Le tipologie di arredi previsti possono essere previste, integrate, modificate e/o sostituite con delibera di G.C..

Disposizioni generali

1. Gli arredi ammessi:
 - a. devono possedere requisiti di agevole asportabilità e nessun elemento potrà essere infisso nella pavimentazione.
 - b. non possono includere disegni, scritte, simboli, pubblicità, ad eccezione del marchio o logo della ditta e del nome dell'esercizio
 - c. non devono danneggiare le pavimentazioni pubbliche.
2. Le occupazioni qui disciplinate devono garantire il rispetto della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Delimitazione dell'area concessa

1. Per la delimitazione delle aree concesse sono ammessi elementi esclusivamente appoggiati al suolo. L'Ufficio Tecnico Comunale potrà eventualmente prescrivere la perimetrazione dell'area occupata mediante infissione di borchie nella pavimentazione o altro idoneo accorgimento.
2. In presenza di pedana è fatto obbligo recingere su tre lati in modo continuo l'area con pannelli ancorati alla struttura ovvero con fioriere.
3. I pannelli devono essere realizzati nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza nei luoghi pubblici; deve intercorrere una apertura minima tra il pannello e l'eventuale copertura pari a cm. 20 considerata anche l'eventuale mantovana (balza) della copertura.
4. Qualora l'occupazione interessi anche il margine di strade aperte al transito veicolare, la stessa dovrà essere protetta ed adeguatamente segnalata come previsto dal Codice della Strada vigente.
5. Nei casi consentiti di occupazione di stalli di sosta:
 - a. è obbligatoria una delimitazione trasversale con pannelli o fioriere che deve essere posizionata ad una distanza minima di mt. 0,50 dagli eventuali stalli contigui.
 - b. gli arredi devono essere posizionati all'interno della striscia longitudinale. In presenza di marciapiede di larghezza m. 3,5 o superiore non è concesso l'utilizzazione di stalli di sosta.

Occupazione di marciapiedi con arredi

1. L'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza purché rimanga totalmente libera da ogni impedimento una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di ml. 1,50.
2. Nelle zone inserite negli ambiti speciali, l'occupazione dei marciapiedi è ammessa a condizione che sia garantita una zona adeguata e totalmente libera da ostacoli o da interferenze di larghezza minima di ml. 1,50 atta a consentire il passaggio pedonale. In caso di mancanza di marciapiede è consentita l'occupazione in aderenza al fabbricato, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

Contenitori espositivi

1. Il contenitore non deve ostacolare il passaggio dei pedoni, né frapporsi alla vista ed al godimento di elementi architettonici, di particolari decorativi di edifici o di pregevoli visuali architettoniche d'insieme.
2. I contenitori devono essere collocati secondo una delle seguenti modalità:
 - a. muro, ai lati dell'ingresso,
 - b. ai lati dell'ingresso dell'esercizio, su espositori mobili appoggiati su suolo, in aderenza al muro,
3. Tutti gli elementi di arredo di cui ai precedenti comma devono essere rimossi al momento della chiusura giornaliera.

Pedane

1. Le pedane non sono ammesse salvo particolari e motivate deroghe da concedere esclusivamente qualora il suolo pubblico non sia utilizzabile diversamente.

Fioriere

1. L'ingombro delle fioriere deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso, Forze di Polizia, dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti e di trasporto pubblico.
2. Le piante messe a dimora devono essere mantenute ben curate e potate, non devono sporgere oltre l'area di occupazione autorizzata e devono essere tempestivamente sostituite in caso di ammaloramento.
3. Le fioriere rotte o in cattivo stato di conservazione devono essere rimosse.

Tavoli e sedie

1. L'occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie è consentita solo per le attività economiche ai sensi della L.R. 29/2007 così come individuate all'art.24 del presente Regolamento.

Coperture

1. Le occupazioni di suolo pubblico possono essere coperte da ombrelloni mentre soluzioni alternative saranno esaminate dagli uffici competenti in materia, che si riserveranno di valutarne l'ammissibilità, in base alle caratteristiche architettoniche ed al loro inserimento nel contesto ambientale.
2. L'occupazione di suolo pubblico con ombrelloni, è consentita solo per le attività economiche ai sensi della L.R. 29/2007 così come individuate all'art.24 del presente Regolamento ma la proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione salve le eccezioni eventualmente previste per gli ambiti speciali.
3. Le punte delle stecche degli ombrelloni devono avere un'altezza minima dal suolo di ml. 2,20 e gli stessi devono essere chiusi in caso di forte vento.

Illuminazione

1. In assenza di coperture è ammessa l'illuminazione mediante lampioni di forma semplice.
2. Gli impianti devono essere realizzati e certificati secondo la normativa vigente.
3. Fatto salvo quanto sopra previsto, l'immissione di fasci luminosi sull'area pubblica antistante l'esercizio è soggetta ad espressa autorizzazione e non può in ogni caso interessare la carreggiata stradale.

Panchine

1. Fermo quanto previsto all'art. 20 comma 1), l'installazione di panchine, è consentita solo per le attività economiche L.R. 29/2007, per le gelaterie artigianali e le attività ricettive alberghiere. Saranno ammesse soluzioni tipologiche differenti autorizzate dagli uffici competenti.

Condizionamento termico

1. E' consentita l'installazione di corpi riscaldanti e/o raffreddanti all'interno del perimetro delle occupazioni.
2. Gli impianti di cui al comma precedente devono essere realizzati e certificati secondo le normative vigenti.

Altri arredi

1. Sono inoltre consentiti elementi di arredo necessari per il servizio quali cestini portarifiuti, posacenere da terra, carrelli da ristorazione di piccole dimensioni, da coordinare con il più generale arredamento al fine di creare il minor impatto visivo possibile.



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

2. Devono essere espressamente autorizzati, altri elementi di arredo o di servizio all'attività comprese le lavagne o anche bifacciali (double board).

Divieti

1. Non sono mai consentiti rivestimenti murali (quali a titolo esemplificativo: cannicci, steccati).

Prescrizioni particolari per le zone inserite negli ambiti speciali

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli precedenti nelle zone inserite negli ambiti speciali è sempre vietata l'esposizione di qualsiasi tipo di merce sui prospetti come ad esempio capi d'abbigliamento, tappeti, canovacci, souvenir nonché pannelli che non si configurino come insegne autorizzate o menù.
2. Nel caso di occupazioni contigue gli interventi richiesti dovranno assumere un aspetto uniforme con riguardo alla sistemazione planimetrica, altimetrica, della colorazione, delle coperture e della pavimentazione.
3. E' sempre vietata l'immissione di fasci luminosi sull'area pubblica antistante l'esercizio.